

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

## XLIV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1955

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		FERRI . . . . .	506
PRESIDENTE . . . . .	502	BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-</i> <i>terno</i> . . . . .	506, 508, 509, 512
<b>Disegni e proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>		CAPPUGLI . . . . .	508
Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691 che eleva i limiti degli ordini di accredi- tamento per l'integrazione dei bi- lanci degli E. C. A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza(1546)	502	JACOMETTI . . . . .	508
PRESIDENTE . . . . .	502, 503	ANDREOTTI . . . . .	512
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i> . . . . .	502	Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (1566). . . . .	512
TURCHI . . . . .	502	PRESIDENTE . . . . .	512, 513
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-</i> <i>terno</i> . . . . .	503	SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i> . . . . .	512
Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641, e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (1565);		TURCHI . . . . .	513
SANTI: Adeguamento delle tariffe orarie per i servizi straordinari di vigilanza e di ispezione dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e in conto terzi in genere e dei compensi fissi annui e straordinari spettanti al personale volontario discontinuo. (717) . . . . .	504	BUBBIO . . . . .	513
PRESIDENTE . . . . .	504, 505, 507, 509, 510, 512	BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'in-</i> <i>terno</i> . . . . .	513
TURCHI . . . . .	504, 505, 508, 510	VIOLA ed altri: Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli isti- tuti ed enti di diritto pubblico ( <i>Modi-</i> <i>ficata dalla I Commissione permanente</i> <i>del Senato</i> ) (29-B) . . . . .	513
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i> . . . . .	504, 508	PRESIDENTE . . . . .	513, 514
BUBBIO . . . . .	505, 509	ELKAN, <i>Relatore</i> . . . . .	514
BERRY . . . . .	506	VIOLA . . . . .	514
		BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	514
		<b>Votazione segreta:</b>	
		PRESIDENTE . . . . .	514

**La seduta comincia alle 9,30.**

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, leg-  
ge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Graziadei sostituisce il deputato Pelosi per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna. Interviene, inoltre, alla seduta odierna, quale presentatore della proposta di legge n. 29-B, il deputato Viola.

**Discussione del disegno di legge: Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E. C. A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza. (1546).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

L'onorevole Sampietro Umberto ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Il presente disegno di legge ha un'importanza essenzialmente contabile. Come è detto nella relazione che l'accompagna, la proroga della legge 24 novembre 1948 e l'aumento degli accreditamenti costituiscono una necessità evidente, ma in relazione ai bisogni delle provincie di Palermo, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Venezia e Torino, bisogni controllati attraverso numerose ispezioni, sarebbe stato opportuno accedere alla richiesta iniziale dell'Amministrazione di portare l'accreditamento a 250 milioni di lire; l'aumento è stato invece contenuto a 200 milioni.

Il disegno di legge riproduce in sostanza, con l'aumento di alcuni limiti, l'articolo 2 della legge 13 giugno 1952, n. 691, estendendone l'efficacia a tutto l'esercizio finanziario 1956-1957. A questo proposito la Corte dei conti ha espresso con alcuni suggerimenti parere favorevole sulla proroga della efficacia della legge 13 giugno 1952, limitatamente però all'esercizio 1954-55. Il Governo, invece, ha ritenuto di dovere estendere la detta efficacia a tutto l'esercizio 1956-57. Dello stesso parere è stata la Commissione finanze e tesoro e anche il relatore è favorevole a tale estensione.

Pertanto chiedo che il disegno di legge sia approvato nella forma in cui è stato presentato, sia per quanto riguarda l'efficacia nel

tempo, sia per quanto riguarda l'aumento dei limiti, in relazione particolarmente al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 27, che demandava al Ministero dell'interno le spese di competenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Non posso dichiararmi contrario a questo disegno di legge, in quanto risponde a una esigenza di rapidità.

Però, per quello che riguarda la sua sostanza, debbo riaffermare, anche a nome del mio gruppo, l'opposizione a sistemi ai quali proprio fa riferimento la mia proposta di legge n. 1222 in esame presso la nostra Commissione, e concernente la disciplina della ripartizione delle somme stanziare per la pubblica assistenza generica. Comunque, proprio per il fatto che la disciplina generale della materia dovrà essere riveduta proprio in occasione della discussione di tale proposta di legge, sono favorevole per il momento all'approvazione del disegno di legge in esame.

Ho tuttavia qualche perplessità circa il parere della Corte dei conti, che è stato superato dalla decisione del Governo e che è anche stato contraddetto dal parere della IV Commissione finanze e tesoro.

Se non vado errato, il parere della Corte dei conti dovrebbe essere vincolante per il Governo in tale circostanza.

Il disegno di legge prevede la proroga fino all'esercizio 1956-57. La Corte dei conti espresse invece il parere di limitare l'efficacia della legge al 1954-55. In questo caso si tratta di un parere preliminare, ma c'è da presumere che, se tale parere resterà fermo, potranno sorgere delle difficoltà dopo l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. La Corte dei conti non si è pronunciata sulla legittimità della legge. In sostanza la Corte dei conti ha dovuto riconoscere che i precedenti accreditamenti, come è risultato dalle ispezioni fatte, erano insufficienti e che dovevano essere aumentati. Tale situazione — specialmente per quello che riguarda i profughi e il caro pane — può ritenersi che non cessi col 1955, ma si protragga anche per i due esercizi successivi. Ora, poiché le impostazioni contabili sono state rispettate per l'esercizio 1954-1955, ne consegue che saranno rispettate anche per gli anni successivi; il parere della Corte dei conti non sarà così eluso.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Costituisce oggi un vincolo veramente anacronistico per l'Amministrazione l'applicazione dell'articolo 56 della legge del 1923, che limita a 250.000 lire gli accreditamenti che si possono fare via via ai prefetti per provvedere ai pagamenti in questa materia. I limiti furono già elevati con precedenti leggi, ma queste non furono prorogate. Si tratta ora di ripristinarli con gli ulteriori adeguamenti. Era una pura regola contabile quella che limitava gli accreditamenti a una certa cifra; è una regola contabile quella che li limiterà a una cifra superiore. Il limite troppo basso costituisce un inceppamento indicibile. Del resto, si deve tener presente che i prefetti non potranno avere un accredito finché non avranno dato giustificazione del precedente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, si applicano anche per tutta la durata degli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57 per le spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 540 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e successivi.

Per le spese concernenti l'assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci E. C. A., il limite d'importo delle aperture di credito è elevato, limitatamente agli esercizi finanziari 1954-55, 1955-56 e 1956-57, come segue:

1°) per le aperture di credito a favore dei prefetti di Bari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia a . . . . . L. 200.000.000

2°) per le aperture di credito a favore di altri funzionari delegati a . . . . . » 100.000.000

(E approvato).

## ART. 2.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sempre che non sia possibile provvedervi con mandato diretto, è consentito, per gli esercizi finanziari 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57 il pagamento,

a mezzo aperture di credito, delle spese sottoindicate, relative ai corrispondenti stati di previsione della spesa del Ministero dell'interno entro i limiti d'importo per ciascuna spesa a fianco indicato:

a) per l'assistenza estiva ed invernale ai minori bisognosi da attuarsi anche mediante l'opera di idonei istituti, enti, associazioni e comitati:

1°) apertura di credito a favore dei Prefetti di Roma, Milano e Napoli. . . L. 200.000.000

2°) aperture di credito a favore di altri funzionari delegati . . . . . » 100.000.000

b) per la istituzione o mantenimento di centri di raccolta e di smistamento profughi — Spese per la relativa smobilitazione — Mense e buon pasto per le categorie di cui al decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed al decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 . . . . . » 50.000.000

c) per l'assistenza sanitaria e farmaceutica (non rientrante nella competenza di altri enti) in favore degli appartenenti alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, e dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 . . . . . « 15.000.000

d) per rette relative a ricoveri in istituti dei minorenni appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137 . . . . . » 50.000.000

e) per sussidi in danaro per l'assistenza, esclusa quella nel campo dell'istruzione e nel campo dell'avviamento ed addestramento professionale, alle persone disoccupate e bi-

sognose indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, e dall'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, escluse le famiglie dei prigionieri di guerra . . . . . L. 50.000.000

f) per l'assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti lettereci, utensili, casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, ed all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646, ed all'articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e spese inerenti ai servizi di approvvigionamento e distribuzione . . . . . » 15.000.000

g) per la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli assistiti di cui alla legge 30 novembre 1950, n. 997 . . . . . » 100.000.000  
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641, e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (1565), e della proposta di legge di iniziativa del deputato Santi: Adeguamento delle tariffe orarie per i servizi straordinari di vigilanza e di ispezione dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e in conto terzi in genere e dei compensi fissi annui e straordinari spettanti al personale volontario discontinuo. (717).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641, e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La discussione di questo disegno di legge è abbinata a quella della proposta di legge Santi concernente adeguamento delle tariffe orarie per i servizi straordinari di vigilanza e di ispezione dei vigili del fuoco nei locali di pubblico spettacolo e in conto terzi in genere e dei compensi fissi annui e straordinari spettanti al personale volontario discontinuo.

La IV Commissione finanze e tesoro, pur avendo preso in esame tanto il disegno di legge quanto la proposta di legge d'iniziativa del deputato Santi, ha espresso parere favorevole soltanto sul disegno di legge, tacendo della proposta Santi; contenendo questa tabelle diverse da quelle del provvedimento governativo, la Commissione finanze e tesoro le ha evidentemente considerate precluse.

TURCHI. Le tabelle della proposta Santi sono più onerose ed è forse per questo che la Commissione finanze e tesoro non si è pronunciata. Sarebbe però stato necessario che la Commissione stessa si fosse apertamente dichiarata contraria.

Comunque, noi non chiediamo il rinvio della discussione perché il disegno di legge è talmente atteso, che è bene sia approvato rapidamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, può allora intendersi adottato, come testo base della discussione, quello del disegno di legge governativo.

(Così rimane stabilito).

Il relatore onorevole Sampietro Umberto ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. La proposta di legge Santi era già venuta all'ordine del giorno di una precedente seduta di questa Commissione, ma non fu discussa perché mancava il parere della IV Commissione. Inoltre in quella stessa seduta il Governo annunciò un provvedimento che era allo studio, provvedimento che è stato concretato nel disegno di legge ora al nostro esame.

Il corpo dei vigili del fuoco, come è noto, oltre ai suoi normali servizi di istituto, adempie anche a servizi per conto di terzi, consistenti nella vigilanza fissa e nelle ispezioni ai locali di pubblico spettacolo, mostre, porti, aeroporti, ecc. La spesa di questi ultimi servizi è completamente a carico di coloro che ne richiedono la prestazione. La misura attuale dei compensi risulta però inadeguata alla natura dei servizi stessi e al costo della vita, perché la rivalutazione apportata nel 1948 è stata fatta in ragione di trenta volte l'ante-guerra, mentre, per esempio, i prezzi

dei biglietti dei locali di pubblico spettacolo sono aumentati di almeno cento volte.

Ad un adeguamento intende provvedere il disegno di legge in esame, con la rivalutazione in ragione di 60 volte l'anteguerra dei compensi per servizi prestati in favore di terzi.

Lo stesso disegno di legge prevede anche un adeguamento dei compensi orari e dei compensi fissi per il personale volontario in servizio discontinuo, che svolge opera integrativa di quella del personale effettivo.

Infine il disegno di legge prevede l'adeguamento dei compensi a favore del personale permanente, per le prestazioni di carattere straordinario.

Possiamo dire che, nel suo insieme, il disegno di legge governativo presenta un miglioramento anche rispetto alla proposta di legge Santi.

L'onere derivante dal provvedimento di legge in esame, esclusi i compensi per le prestazioni a carico di terzi, viene valutato in 200 milioni di lire annui.

Poiché ai maggiori oneri inerenti alla gestione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere provvede, in base alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, la Cassa sovvenzioni antincendi, il fabbisogno relativo sarà previsto nel bilancio della Cassa medesima, che lo fronteggerà con le entrate contemplate dalla legge 9 aprile 1951, n. 538, concernente norme per la gestione finanziaria dei servizi antincendi. Tuttavia è prevedibile che alla copertura sarà sufficiente l'utilizzazione dei maggiori gettiti dei proventi già in atto.

D'altra parte è allo studio, sia da parte del Ministero dell'interno, sia da parte del Ministero del tesoro, un provvedimento che prevede un intervento sostanziale dello Stato, così da non dover premere ulteriormente, per quello che riguarda gli arretrati, sui bilanci degli enti locali.

Il relatore raccomanda quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, auspicando che il Governo, accogliendo i voti già espressi da questa Commissione, assuma a proprio completo carico tutti questi servizi, che hanno carattere prettamente nazionale, e nello stesso tempo provveda a soddisfare appieno le esigenze dei vigili del fuoco.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BUBBIO.** In linea di massima mi dichiaro favorevole al disegno di legge. Si tratta di corrispondere alle esigenze di un personale che fa una vita più disagiata di quello che possa apparire. Tutto quel che c'è di buono in

questo progetto di legge deve essere quindi applicato al più presto. Ho ricevuto in questi giorni moltissime lettere, in cui si raccomanda di fare qualche cosa, senza preferenze tra disegno di legge e proposta di legge Santi, purché si faccia.

Tuttavia, mi permetto di fare una raccomandazione all'onorevole Sottosegretario. Io comprendo che per il funzionamento del Corpo dei vigili del fuoco vi sono delle spese generali per le quali è giusto che i comuni paghino un contributo. Ma l'onere è già abbastanza grave e bisogna evitare che sia ulteriormente aggravato; tanto più che vi sono delle cittadine di 20 o 30.000 abitanti, che non hanno neppure un corpo locale.

Vorrei perciò che fosse studiato a fondo il problema di bloccare le spese dei comuni a questo titolo.

**TURCHI.** Noi siamo favorevoli al disegno di legge, pur ritenendolo tale da non soddisfare completamente le giuste aspettative della categoria. La proposta di legge Santi era più adeguata non solo alle aspettative, ma anche ai meriti di questa categoria che, pur essendo giornalmente esposta a tutti i rischi e pericoli, è trattata peggio di tante altre.

I vigili del fuoco non hanno neppure uno stato giuridico vero e proprio. È una forma speciale di regolamento, che espone a tutti i rischi e a tutte le rappresaglie dei dirigenti, i quali non si fanno scrupolo talvolta di colpire coloro che non sono graditi, avvalendosi della mancanza di garanzia che caratterizza la posizione degli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco.

Ora, nel merito del disegno di legge governativo, desidero fare due osservazioni, che ho concretato in due emendamenti. Nell'elenco 1, allegato all'articolo 1, che riguarda i compensi spettanti al personale permanente per prestazioni straordinarie, alla nota a) si legge: « Qualora il servizio si protragga oltre le 10 ore, l'indennità per le ore successive è ridotta del 50 per cento ».

Questa limitazione, oltre ad essere assurda, è anche supremamente ingiusta. I vigili del fuoco non compiono il loro lavoro straordinario in caserma. Quando sono chiamati a svolgere questo lavoro, significa che essi sono impegnati in sinistri, come alluvioni, terremoti, ecc. Trascorse le 10 ore, il loro lavoro diventa ancora più faticoso e rischioso, per cui il compenso dovrebbe essere aumentato e non diminuito.

Io chiedo pertanto la soppressione della limitazione contenuta alla lettera a), in modo che la misura del compenso per lavoro straor-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

dinario rimanga immutata, qualunque sia la durata della prestazione.

Un altro emendamento che propongo, e che mi riservo di concretare formalmente, riguarda il compenso per il lavoro prestato nelle solennità nazionali. La legge stabilisce per tutte le categorie di dipendenti da enti privati e pubblici che, quando vi sia prestazione di lavoro nelle festività nazionali, la retribuzione debba essere in misura doppia. I vigili del fuoco, che hanno normalmente una retribuzione inferiore a quella di altre categorie, pur prestando opera più faticosa e pericolosa, sono esclusi da questo beneficio. Né si può addurre un motivo di onere per questa esclusione, perché si tratta solo di quattro giorni all'anno e in questi quattro giorni non tutti i vigili del fuoco sono impegnati, ma soltanto quelli in servizio.

Se si dà una retribuzione doppia a colui che presta la sua opera in ufficio, non si capisce perché essa debba essere negata ai vigili del fuoco, che in questi giorni possono essere impegnati non solo in servizio, ma anche in opere di salvataggio col rischio della vita.

Pertanto, pur ritenendo insufficiente la misura degli adeguamenti previsti dal disegno di legge, in particolare per quanto riguarda la tabella n. 3, che si riferisce al personale volontario in servizio discontinuo, la mia parte approverà il disegno di legge per le ragioni anzidette, mi riservo però di proporre i due emendamenti che ho illustrato.

BERRY. In merito al primo emendamento proposto dal collega Turchi, faccio rilevare che il disegno di legge riproduce in questo punto quello che è detto nella proposta Santi. Del resto, anche per i funzionari statali inviati in missione, quando questa si protrae per oltre tre mesi, la retribuzione subisce una diminuzione.

Mi pare che quando per dieci ore si è percepito un compenso straordinario di 210 lire l'ora, per le ore successive il compenso possa essere diminuito, tanto più che anche il lavoro risulterà attenuato.

Quanto alle festività nazionali, mi pare che la norma del compenso doppio non esista per i funzionari dello Stato. Essa riguarda soltanto gli impiegati privati. Si potrebbe, caso mai, con una norma amministrativa anziché con una norma da introdurre nella legge, cercare di compensare il lavoro compiuto nelle festività nazionali con una giornata successiva di riposo. Questo emendamento Turchi potrebbe perciò formare oggetto di raccomandazione.

FERRI. Anche la mia parte è favorevole al disegno di legge, per la necessità di venire incontro senza indugio alle necessità della categoria, che presta un servizio così disagiato e che attualmente si trova in una condizione di particolare inferiorità.

Ci associamo però agli emendamenti proposti dal collega Turchi, specialmente a quello relativo alla soppressione della riduzione del compenso per lavoro straordinario che si protragga oltre le dieci ore. Il paragone con l'indennità di missione degli impiegati dello Stato ci sembra del tutto fuori luogo; perché quando la missione si prolunga oltre tre mesi, è ragionevole pensare che l'impiegato abbia raggiunto un certo assestamento, che diminuisce le sue spese. Invece il prolungamento del lavoro straordinario dei vigili del fuoco comporta anche un maggiore rischio, trattandosi di persone già oberate dalla fatica.

Del resto, il caso non sarà frequente, ma si verificherà solo in eventi veramente gravi. Di guisa che non può presumersi un preoccupante onere finanziario.

Confidiamo pertanto che tutta la Commissione voglia approvare i due emendamenti dell'onorevole Turchi.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Rispondo innanzitutto all'onorevole Bubbio. In base alla legge sul servizio antincendi, la Cassa sovvenzioni dovrebbe attingere tutti i mezzi dai comuni e dalle compagnie di assicurazione. Dovrebbe cioè aumentare i contributi dei comuni, quando occorra fronteggiare maggiori spese. Però la pratica è completamente diversa. Il Ministero delle finanze da anni ha ritenuto che questo non sia possibile, dato lo stato veramente modesto delle finanze comunali; quindi il bilancio della Cassa sovvenzioni chiude sempre in *deficit* e le integrazioni vengono fatte dal tesoro con leggi speciali.

Posso assicurare l'onorevole Bubbio che la limitazione delle contribuzioni a carico dei comuni è già in linea di fatto una realtà.

Ricordo poi che quando fu presa in considerazione dalla Camera la proposta Santi, io dissi che il Governo non si opponeva, con le consuete riserve che in quel caso avevano ragione d'essere perché il Governo stava preparando da tempo su questo stesso argomento un disegno di legge di più ampia portata.

La promessa è stata mantenuta. Infatti la tabella allegata al disegno di legge governativo sotto il numero 1 rappresenta una concessione notevole che non era prevista nella proposta Santi. Le cifre della tabella 2 del disegno di legge sono pressocché uguali a

quelle della proposta Santi. Quanto alla tabella 3, la proposta Santi prevedeva un compenso annuo fisso, per i primi ufficiali, di 64.000 lire, rispetto alle 8.000 lire che ricevono oggi e alle 1600 lire di prima della guerra. Il Governo propone invece 24.000 lire. Una analoga variazione vi è nelle altre voci. Le 8000 lire rappresentavano un aumento di cinque volte, le 24.000 lire un aumento di 15 volte l'anteguerra. Il Ministero dell'interno non avrebbe nessuna difficoltà che si arrivasse a 64.000 lire; ma è vincolato dal Ministero del tesoro e dal parere della Commissione finanze e tesoro. Se volessimo insistere per un ulteriore aumento, dovremmo rimandare il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro con conseguente rinvio della approvazione del provvedimento.

La tabella 4 del disegno di legge è in alcuni punti più favorevole della proposta Santi, in altri è quasi uguale.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Turchi relativa alla riduzione del 50 per cento del compenso per lavoro straordinario quando questo si protragga per oltre dieci ore, essa mi lascia effettivamente perplesso. La norma era stata introdotta perché riproduceva quella della proposta Santi e si riteneva che, se era stata proposta da un sindacalista, fosse contenuta anche in altri contratti di lavoro. Ad ogni modo, su questo punto il Governo si rimette alla Commissione.

Quanto al servizio prestato nelle festività nazionali, si tratta di una questione di carattere generale. Io non potrei in questo momento dire con certezza quale è il trattamento usato agli altri dipendenti dello Stato, particolarmente del Ministero dell'interno. Vorrei perciò che l'onorevole Turchi si accontentasse della mia assicurazione che la questione verrà studiata nel quadro di un trattamento analogo a quello che viene fatto agli altri dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Gli emendamenti proposti dall'onorevole Turchi riguardano le tabelle allegate. Se non vi sono osservazioni, porrò, quindi, innanzitutto, in votazione gli articoli del disegno di legge, sui quali non sono stati presentati emendamenti:

ART. 1.

Le tabelle di cui agli allegati n. 1 e n. 2 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641, concernente disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e la tabella di cui all'allegato n. 2 del decreto legislativo 2 ottobre 1947, n. 1254, relativo all'oggetto suddetto, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

I compensi spettanti al personale permanente e volontario per i servizi a pagamento, di cui all'articolo 26, secondo comma, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, sono stabiliti in conformità della tabella di cui all'allegato n. 4 annesso alla presente legge.

È abrogata la tabella dell'allegato n. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 641.

(È approvato).

ART. 3.

Alla maggiore spesa a carico della Cassa sovvenzioni antincendi derivante dall'applicazione delle tabelle di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge sarà fatto fronte con le entrate previste dagli articoli 5 e 6 della legge 9 aprile 1951, n. 338.

(È approvato).

Passiamo agli allegati.

Do lettura dell'allegato n. 1:

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

TABELLA DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE PERMANENTE  
PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE

G R A D O	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri	Per altri servizi di istituto	Per turno straordinario	
	per ogni ora		di solo pernottamento	di 24 ore
1	2	3	4	5
Marescialli . . . . .	210	180	360	1.500
Brigadieri . . . . .	180	150	330	1.350
Vice Brigadieri . . . . .	180	150	330	1.350
Vigili scelti . . . . .	150	120	300	1.200
Vigili . . . . .	150	120	300	1.200

A) L'indennità di cui alla colonna 2<sup>a</sup> è corrisposta soltanto a favore del personale che interviene ai sinistri quando non è di turno ordinario e straordinario. Qualora il servizio si protragga oltre le 10 ore, la indennità per le ore successive è ridotta del 50 per cento. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) L'indennità di cui alla colonna 3<sup>a</sup> è corrisposta soltanto a favore del personale che è comandato, in caserma e fuori, per servizi di istituto non compresi nella lettera A), quando non è di turno ordinario e straordinario.

C) Le indennità di cui alle colonne 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, anche se il servizio sia stato di durata inferiore, debbono essere pagate in ragione di un'ora. Qualora il servizio superi la durata di un'ora le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai trenta minuti primi non vanno computate.  
La durata del servizio viene calcolata come segue:  
per i servizi di cui alla colonna 2<sup>a</sup>, dall'uscita al ritorno in caserma;  
per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;  
per i servizi di cui alla colonna 3<sup>a</sup>, dall'uscita al ritorno in caserma, se esterni, dall'entrata all'uscita, se interni.

D) Il turno straordinario per pernottamento in caserma, di cui alla colonna 4<sup>a</sup>, deve essere effettuato dalle ore 20,30 alle ore 6.

L'onorevole Turchi propone di sopprimere alla lettera a) l'inciso: « Qualora il servizio si protragga oltre le 10 ore, la indennità per le ore successive è ridotta del 50 per cento ».

TURCHI. Mi rimetto alle dichiarazioni fatte in sede di discussione generale.

CAPPUGI. Mi associo all'emendamento e prego il relatore di tener presente la disposizione favorevole espressa dal rappresentante del Governo.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Io non ho nulla in contrario all'emendamento Turchi.

JACOMETTI. L'emendamento deve riferirsi anche alla tabella 2, perché anche in questa è ripetuta la stessa norma.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi pare che la tabella 2 riguardi un'altra cosa. La tabella 1 riguarda il lavoro straordinario che il personale non di turno è chiamato a prestare in occasioni eccezionali di sinistri o fatti analoghi. Invece la tabella 2 riguarda il compenso orario per il servizio ordinario.

TURCHI. In ambedue i casi si tratta di lavoro straordinario per sinistri.



## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ad ogni modo sono remissivo anche per la estensione dell'emendamento alla tabella 2.

BUBBIO. Faccio rilevare che si tratta di casi veramente eccezionali; quindi la portata economica non è preoccupante.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento

Turchi soppressivo del secondo periodo della lettera a) dell'allegato n. 1.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'allegato n. 1 così modificato.

(*E approvato*).

Passiamo all'allegato n. 2:

TABELLA DEI COMPENSI ORARI SPETTANTI  
AL PERSONALE VOLONTARIO IN SERVIZIO DISCONTINUO

G R A D O	Per servizio di soccorso in occasione di sinistri	Per altri servizi di istituto	Per pernottamento in caserma	Per servizio straordinario di 24 ore
1	2	3	4	5
Primi e secondi ufficiali . . . . .	300	260	—	2.400
Marescialli . . . . .	260	225	450	1.875
Brigadieri e vice brigadieri . . . . .	225	190	415	1.690
Vigili scelti e vigili di 3 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 1 <sup>a</sup> classe	190	150	375	1.500

A) L'indennità di cui alla colonna 2<sup>a</sup> è corrisposta a favore del personale volontario che interviene a sinistri quando non sia comandato in servizio straordinario per il quale compete il trattamento di cui alla colonna 5<sup>a</sup>. Qualora il servizio si protragga oltre le ore 10, l'indennità, per le ore successive, viene ridotta del 50 per cento. Tale indennità è cumulabile con quella eventuale di trasferta.

B) L'indennità di cui alla colonna 3<sup>a</sup> è corrisposta al personale volontario che è comandato, in caserma e fuori, per servizi d'istituto diverso da quello indicato nella lettera A), quando tale servizio non sia espletato durante il servizio straordinario per il quale compete il trattamento economico di cui alla colonna 5<sup>a</sup>.

C) Le indennità di cui alle colonne 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> debbono essere pagate in ragione di un'ora anche se il servizio sia stato di durata inferiore. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti non vanno computate.

La durata del servizio viene calcolata come segue:

per i servizi di cui alla colonna 2<sup>a</sup>, dall'uscita al ritorno in caserma;  
per il personale già di turno, dalla fine del turno stesso al rientro in caserma;  
per i servizi di cui alla colonna 3<sup>a</sup>, dall'uscita al ritorno in caserma, se esterni, dall'entrata all'uscita dalla caserma, se interni;

D) Sono cumulabili soltanto le indennità previste nelle colonne 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup>.

In correlazione con l'emendamento all'allegato n. 1 già approvato, l'onorevole Jacometti propone la soppressione del secondo periodo della lettera a).

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(*E approvata*).

Pongo allora in votazione l'allegato n. 2 così modificato.

(*E approvato*).

Onorevole Turchi, dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario per l'interno, mantiene l'emendamento aggiuntivo relativo

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

al trattamento dei vigili per servizi prestati nelle festività nazionali?

TURCHI. Non insisto nell'emendamento, prendendo atto delle assicurazione del Governo, che in ogni caso sarà assicurato al

Corpo dei vigili del fuoco, per quanto riguarda le festività nazionali, lo stesso trattamento fatto agli altri dipendenti dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'allegato n. 3:

## TABELLA DEI COMPENSI FISSI ANNUI SPETTANTI AL PERSONALE VOLONTARIO A SERVIZIO DISCONTINUO

Primi ufficiali . . . . .	L.	24.000	-	Pagabili in due rate semestrali il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno.
Secondi ufficiali . . . . .	»	18.000	-	Pagabili in due rate semestrali il 4 giugno e il 4 dicembre di ogni anno.
Marescialli . . . . .	»	10.500	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Brigadieri . . . . .	»	9.750	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vice Brigadieri . . . . .	»	9.000	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili scelti . . . . .	»	8.250	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	7.500	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	2.000	-	Pagabili in dodicesimi il 30 di ogni mese.
Vigili di 1 <sup>a</sup> classe (a) . . . . .	»	100.000	-	Pagabili in dodicesimi il 27 di ogni mese.

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo allegato, n. 4:

DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE PERMANENTE E VOLONTARIO PER I SERVIZI A PAGAMENTO  
DI CUI ALLE LETTERE a) E b) DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1941, N. 1570

A D O	Per i servizi dei soccorsi tecnici, per i servizi fissi di vigilanza e per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo (per ogni ora)					Per i servizi d'ispezione nelle sale cinematografiche (per tutti i gradi)				
	Corpi di 1ª categoria	Corpi di 2ª categoria	Corpi di 3ª categoria	Corpi di 4ª categoria	Corpi di 5ª categoria	Corpi di 1ª categoria	Corpi di 2ª categoria	Corpi di 3ª categoria	Corpi di 4ª categoria	Corpi di 5ª categoria
1	2					3				
. . . . .	256	242	234	216	204	L. 390 per sale con oltre 800 posti	L. 370 per sale con oltre 800 posti	L. 350 per sale con oltre 800 posti	L. 330 per sale con oltre 800 posti	L. 312 per sale con oltre 800 posti
. . . . .	204	194	184	174	164	L. 260 per sale da 600 a 800 posti	L. 250 per sale da 600 a 800 posti	L. 235 per sale da 600 a 800 posti	L. 225 per sale da 600 a 800 posti	L. 210 per sale da 600 a 800 posti
. . . . .	194	184	174	164	154	L. 190 per sale con meno di 600 posti	L. 185 per sale con meno di 600 posti	L. 175 per sale con meno di 600 posti	L. 165 per sale con meno di 600 posti	L. 155 per sale con meno di 600 posti
ieri . . . .	190	180	172	162	152					
i . . . . .	184	174	164	154	146					
. . . . .	176	168	160	150	142					

l'indennità di cui alla colonna 2ª è corrisposta a favore del personale (permanente e volontario) comandato per i servizi dei soccorsi e per i servizi fissi di vigilanza e per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo, soltanto quando i predetti servizi non cessano durante il turno ordinario o straordinario.

La durata della prestazione per i soccorsi tecnici e per i servizi fissi di vigilanza sia inferiore ad un'ora, i compensi dovranno essere corrisposti per un'ora intera di servizio. Qualora il servizio superi la durata di un'ora, le frazioni di ora eccedenti i 30 minuti vanno considerate come ore intere; quelle inferiori ai 30 minuti non vanno computate.

Per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo, anche quando la prestazione sia di durata inferiore, l'indennità di cui alla colonna 2ª deve essere commisurata a quattro ore per ogni spettacolo teatrale.

Quando il servizio medesimo si protragga oltre le ore 0,30 e, per i centri sedi di Corpi di 1ª categoria, oltre l'ora corrispondente a 10 minuti di servizio, il termine del normale servizio tranviario, l'indennità per le ore successive è aumentata del 50 per cento.

Per le sale cinematografiche, nelle quali agiscono anche compagnie di varietà, la durata va calcolata da un quarto d'ora prima dell'inizio dello spettacolo di varietà ad un quarto d'ora dopo il termine dell'ultimo.

Per le sale cinematografiche soggette a servizio fisso di vigilanza, la durata del servizio va calcolata da un quarto d'ora prima dell'inizio dello spettacolo ad un quarto d'ora dopo il termine.

Nei casi di cui alla colonna 3ª le frazioni di ora eccedenti i trenta minuti primi vanno calcolate come ore intere, quelle inferiori ai trenta minuti non vanno computate.

L'indennità di cui alla colonna 3ª va corrisposta al personale, di qualunque grado, che effettua le ispezioni alle sale cinematografiche. Essa è corrisposta soltanto quando le ispezioni siano state effettuate e per ogni giorno di spettacolo, qualunque sia il numero di ispezioni effettuate nello stesso locale.

Le indennità previste nella presente tabella sono a carico degli enti o privati che richiedono la prestazione. Essi sono inoltre tenuti a rimborsare le spese per il servizio di ispezione dei posti di vigilanza, da calcolarsi in misura del dieci per cento della spesa per il servizio di vigilanza.

Per i distaccamenti, qualunque sia la categoria del Corpo da cui dipendono, i compensi al personale per i servizi di prevenzione nei locali di pubblico spettacolo vanno corrisposti nella misura prevista per i Corpi di 5ª categoria.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

L'onorevole Andreotti ha chiesto la parola per dichiarazione di voto.

ANDREOTTI. Le ragioni di urgenza già esposte mi hanno indotto a non presentare alcun emendamento. Non posso però non manifestare qualche motivo di perplessità, perché resti agli atti, sul criterio con cui si attribuiscono determinati oneri alle sale di pubblico spettacolo e alle sale cinematografiche in particolare. Rapportare gli oneri al numero dei posti è il criterio certamente più facile, ma non il più giusto dal punto di vista economico sociale. Sappiamo infatti che esistono delle sale con scarso numero di posti, ma con pubblico molto selezionato, come qualità, e con incassi molto superiori a quelli di altre sale che hanno un numero di posti doppio o triplo, ma frequentate da un pubblico modesto, non disposto a subire aumenti di spesa dei biglietti. Il criterio di rapporto non dovrebbe quindi essere soltanto quello del numero dei posti.

Osservo inoltre che stabilire un rapporto tra gli oneri dell'anteguerra e quelli di oggi non è cosa giusta. Prima della guerra vi erano disposizioni molto più favorevoli in materia di costruzione di sale di pubblico spettacolo e di impianti di sicurezza. Oggi vengono richieste varie misure di prevenzione contro gli infortuni e una serie di impianti molto costosi. Ciò rende il rischio assai meno frequente in confronto a prima della guerra.

Ora, poiché nella condizione delle sale si deve tener conto anche di un ammortamento per tutte queste spese di innovazione tecnica, non mi pare giusto riportarsi alle condizioni prebelliche, quando non esistevano tutti questi sistemi di prevenzione.

Sono anche preoccupato per lo squilibrio che si viene a creare in confronto ai contratti sindacali degli addetti alle sale di pubblico spettacolo. Con la tabella n. 4 annessa al disegno di legge vengono stabilite delle retribuzioni per i servizi di posto fisso — non per le ispezioni — molto superiori a quelle del personale di cabina e di sala. Questo fatto provocherà certamente una richiesta di adeguamento salariale, che non sarà tale da assicurare la tranquillità della categoria.

Naturalmente sono osservazioni che io faccio per il futuro, poiché darò il mio voto favorevole sia alla tabella n. 4, sia all'intero disegno di legge in esame.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. La prima osservazione dell'onorevole Andreotti è certamente meritevole di attenzione. Mi limito a rispondere su questo punto che il Governo ha ricalcato la tabella annessa

al decreto del 21 aprile 1948, nella quale era stabilita una distinzione a seconda del numero dei posti delle sale di pubblico spettacolo.

Quanto al compenso per le prestazioni orarie, non so se la preoccupazione dell'onorevole Andreotti abbia una concreta ragione d'essere. Non vorrei che egli equivocasse tra il compenso degli ufficiali e quello dei vigili. Gli ufficiali di quinta categoria avranno, col disegno di legge, un compenso di 142 lire l'ora. Non so se le maschere abbiano molto di meno! Ad ogni modo, se in avvenire si dovrà rivedere la materia, si terrà conto delle osservazioni dell'onorevole Andreotti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'allegato n. 4.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la proposta di legge Santi n. 717 è assorbita.

(Così rimane stabilito).

#### **Discussione del disegno di legge: Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (1566).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente il trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La IV Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Le unità di leva incorporate nel corpo dei vigili del fuoco per un periodo di 18 mesi come ausiliari, sono considerati a tutti gli effetti quali militari di leva. È avvenuto che alcuni di questi giovani hanno riportato in servizio malattie o infortuni — vi sono anche dei casi di morte — che avrebbero dato loro il diritto di quiescenza diretta e indiretta, se avessero appartenuto al corpo come effettivi o se avessero appartenuto a un corpo diverso, come quello di pubblica sicurezza.

Quando nel 1950 fu approvata la legge n. 913, che autorizzava l'inquadramento degli ausiliari, non fu previsto questo diritto di quiescenza. A questa lacuna provvede il disegno di legge in esame col suo articolo 1, stabilendo che il trattamento di quiescenza viene liquidato con le norme stabilite per gli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

Da accertamenti che mi sono premurato di fare, mi è risultato che anche i vigili del fuoco non ausiliari hanno lo stesso trattamento di quiescenza stabilito per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; quindi non sorge nessuna disparità tra ausiliari e non ausiliari.

L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che la legge entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 1952. Ciò perché si è potuto accertare che non esiste nessun caso meritevole di essere preso in considerazione prima di tale data.

Il relatore è pertanto favorevole al disegno di legge e invita la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Anche noi siamo favorevoli al disegno di legge. Avevamo qualche perplessità, ritenendo che si creasse per gli ausiliari un trattamento diverso dagli effettivi. Ma, poiché il relatore ci assicura che anche gli effettivi hanno il trattamento di quiescenza regolato secondo le norme in vigore per il Corpo di pubblica sicurezza, cessa ogni motivo di perplessità.

Per quanto riguarda la decorrenza dal 1° gennaio 1952, vorrei che vi fosse l'assoluta certezza che nessun caso rimane fuori dalla regolamentazione della materia.

BUBBIO. A titolo di informazione vorrei sapere dall'onorevole Sottosegretario quale è il numero dei militari di leva addetti al servizio di ausiliari del corpo dei vigili del fuoco.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Alla prima osservazione dell'onorevole Turchi rispondo che l'articolo 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dispone che i vigili del fuoco sono iscritti alla Cassa dei salariati degli enti locali. E aggiunge: « Qualora il trattamento di quiescenza, liquidato secondo l'ordinamento della Cassa, risultasse inferiore a quello spettante ai pari grado con uguale anzianità in servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza, avranno diritto a percepire la differenza, che sarà liquidata a carico della Cassa sovvenzioni antincendi ».

Quindi vi è parificazione per i vigili del fuoco effettivi con gli agenti di pubblica sicurezza.

Posso poi assicurare che nessun caso rimane scoperto con questa legge. Nel 1951 non ci furono né deceduti né invalidi; solo nel 1952 ci furono 2 deceduti e nove invalidi; nel 1953, un deceduto e sette invalidi; nel 1954, 4 invalidi; nel 1955 per ora, fortunatamente, non ci sono né invalidi né deceduti.

All'onorevole Bubbio rispondo che nel 1951 gli arruolati furono 775; nel 1952, 1632; nel 1953, 1771; nel 1954, 805; nel 1955, nel primo corso, 477; il secondo corso è in via di attuazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Ai volontari di leva arruolati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in applicazione della legge 15 ottobre 1950, n. 913, divenuti inabili per cause dipendenti da servizio e, in caso di loro decesso per le cause medesime, ai loro congiunti viene liquidato il trattamento di quiescenza privilegiato ordinario con le norme stabilite per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

## ART. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con i fondi stanziati nel capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo (« Pensioni ordinarie ed assegni di caroviveri »).

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1952.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viola ed altri: Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli istituti ed enti di diritto pubblico. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (29-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle modifiche apportate dalla Commissione del Senato alla proposta di leg-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

ge degli onorevoli Viola ed altri, concernente estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli istituti ed enti di diritto pubblico.

Il relatore, onorevole Elkan, ha facoltà di riferire su tali modifiche.

ELKAN, *Relatore*. La proposta di legge consiste in un articolo unico. Il Senato ha apportato alcune modificazioni di chiarificazione al testo della Camera, che non determinano un mutamento nello spirito e nella lettera della legge. Esse riguardano soprattutto la regolamentazione che gli enti interessati dovranno apportare per estendere i benefici al personale, tenendo conto dei loro ordinamenti e delle caratteristiche di impiego e di lavoro. È stato aggiunto un capoverso: « Le norme integrative di cui ai precedenti commi saranno approvate con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Il relatore è favorevole al testo del Senato, che risulta più chiaro e completo, e propone alla Commissione di approvarlo.

VIOLA. Quale presentatore della proposta di legge, dichiaro che alle modificazioni del Senato do questa interpretazione: che tra gli enti pubblici, i cui dipendenti dovranno beneficiare di questa proposta di legge, debbono secondo me — e credo anche secondo la Commissione — essere compresi gli istituti di credito controllati dallo Stato, particolarmente la Banca d'Italia, che finora ha cercato di eludere i diritti dei suoi dipendenti.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge nel nuovo testo approvato dalla Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Il testo, modificato dalla Commissione del Senato, è del seguente tenore:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che accordano benefici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali in possesso di benemerienze di guerra, sono estese ai dipendenti degli Enti pubblici comunque denominati.

Tali enti apporteranno ai loro regolamenti le integrazioni necessarie per l'estensione dei benefici anzidetti al proprio personale ex combattente, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti e delle caratteristiche dei singoli rapporti d'impiego o di lavoro.

Le norme integrative di cui ai precedenti commi saranno approvate con decreto del Mi-

nistro competente di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà direttamente votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti provvedimenti:

« Proroga della legge 13 giugno 1952, numero 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli E.C.A. e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza ». (1546):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Modifiche ai decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 641, e 2 ottobre 1947, n. 2154, recanti disposizioni sulla forza organica in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1565):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Trattamento di quiescenza agli ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (1566):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

VIOLA ed altri: « Estensione di benefici di natura combattentistica a favore del personale dipendente da tutti gli istituti ed enti di diritto pubblico » (*Modificata dalla I Commissione permanente del Senato*) (29-B):

Presenti e votanti . . . . .	38
Maggioranza . . . . .	20
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

---

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1955

---

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Almirante, Amiconi, Andreotti, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berloff, Bernieri, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Caprara, Conci Elisabetta, De Biagi, Delcroix, De Vita, Elkan, Ferri, Gianquinto, Giraud, Graziadei, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Marazza, Micheli, Pintus, Ravera Camilla, Riva,

Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi e Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI